



## Studio Commerciale **BARONCELLI**

Telefono 0574 719680 – 0574 711077- 0574 26884 - paghe 0574 21099, @ Contatti DIRETTI : Stefano Baroncelli: [s.baroncelli@studio-baroncelli.it](mailto:s.baroncelli@studio-baroncelli.it); Reparto PAGHE Lotti David [giornaliere@studio-baroncelli.it](mailto:giornaliere@studio-baroncelli.it) LORY Baroncelli [l.baroncelli@studio-baroncelli.it](mailto:l.baroncelli@studio-baroncelli.it) LORELLA Pierozzi: [segreteria@studio-baroncelli.it](mailto:segreteria@studio-baroncelli.it) Silvia Lazzzerini: [silvia@studio-baroncelli.it](mailto:silvia@studio-baroncelli.it)



Whatsapp +33 75 79 34 559 (anteporre il segno + prima del numero)

*Circolare nr. 05 - 2025 ( 925 marzo )*

### **Polizze catastrofali, sì alla proroga: non sarà uguale per tutti**

L'articolo 1 commi da 101 a 111 della legge di Bilancio 2024 n. 213/2023 ha previsto l'obbligo per le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, di stipulare la polizza assicurativa contro le calamità naturali e gli eventi catastrofali.

La polizza catastrofale è necessaria per coprire rischi come **alluvioni**, esondazioni, **inondazioni**, **sismi** e frane, proteggendo **beni** come terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali. Come previsto dall'articolo 1 bis comma 2 del DL n. 155/2024, convertito con modificazioni in legge n. 189/2024, l'oggetto della copertura assicurativa di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge di Bilancio 2024 n. 213/2023, è riferito ai beni elencati dall'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni, ossia **terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali**.

Il Governo ha deciso di concedere più tempo alle imprese, ma la **proroga** varia a seconda delle dimensioni delle aziende.

Come si legge nel testo della bozza del provvedimento in circolazione viene modificata la scadenza per le **imprese di dimensioni più piccole**, concedendo loro più tempo, mentre le **grandi imprese** devono rispettare il termine originale ma con un accorgimento: l'inadempimento rileva solo dopo il 90° dalla scadenza.

Le **scadenze** da ricordare:

- imprese di medie dimensioni: termine fissato al 1° ottobre 2025;
- piccole e micro imprese: termine fissato al 1° gennaio 2026;
- grandi imprese: termine fissato al 31 marzo 2025. In questo caso, però, l'inadempimento rileva una volta decorsi 90 giorni dalla scadenza.
- Sono escluse le **imprese agricole** che si dedicano a coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per quelle del settore della pesca e dell'acquacoltura, invece, la scadenza è fissata al 31 dicembre 2025.

Nei primi due casi, invece, l'**inadempimento** rileverà subito dopo il termine stabilito.

Anche se la normativa non prevede **sanzioni dirette** per la mancata adesione, gli imprenditori che optano per non assicurarsi perdono accesso al credito, non possono partecipare a bandi di finanziamento e, in caso di catastrofe, non ricevono alcun tipo di aiuto

**Ultimi chiarimenti:** in risposta alle numerose domande, l'ANIA ha pubblicato nei giorni scorsi una serie di **FAQ** utili.

- devono essere assicurati tutti i beni a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, anche nel caso in cui questi siano a leasing o noleggio. Per esempio, in caso di beni concessi in locazione, affitto o usufrutto, anche il locatario/affittuario o usufruttuario iscritto nel Registro delle imprese deve stipulare la polizza assicurativa, tranne nel caso in cui il bene risulta già assicurato dal proprietari;
- il fabbricato in costruzione non è espressamente incluso nell'elenco dei beni da assicurare;
- le imprese edili che hanno macchinari e attrezzatura presso cantieri o terzi, nel caso in cui non godano di coperture specifiche per il cantiere devono provvedere ad assicurare i beni strumentali all'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- se l'attività di B&B è configurabile come attività di impresa e comporta l'iscrizione nel Registro delle imprese, il gestore è tenuto ad assicurarsi. Il perimetro della copertura sarà limitato alla porzione di edificio destinata all'attività di impresa;
- se iscritti al registro imprese CCIAA anche i singoli negozi come, per esempio, parrucchiera, panetteria e carrozzeria devono sottoscrivere la polizza.
- In caso di immobile concesso in locazione, l'obbligo di stipula della polizza ricade sul conduttore, a meno che l'immobile non sia già assistito da copertura assicurativa.  
In tal caso, il conduttore stipula una assicurazione per conto altrui, ma il beneficiario del risarcimento sarà il proprietario dell'immobile.  
Il conduttore non può ribaltare il costo della polizza al locatore; tuttavia, in sede contrattuale si potrebbe chiedere una riduzione proporzionale del canone di locazione che tenga conto dell'onere sostenuto dal conduttore.

Cosa determina la somma assicurata:

- per i fabbricati, è rappresentata dal “valore di ricostruzione”, ossia l'importo necessario per la ricostruzione a nuovo del fabbricato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità;

- per gli impianti, le attrezzature e i macchinari, è rappresentata dal “costo di rimpiazzo”, ossia il valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato;

- per i terreni, è rappresentata dal “primo rischio assoluto”, ossia dai costi necessari per sgomberare, bonificare e ripristinare il terreno in una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato.

L'assicurazione prevede, per le imprese con somma assicurata fino a 30 milioni di euro, uno scoperto del 15% del danno indennizzabile. Per le imprese con somma assicurata oltre 30 milioni di euro, la percentuale di scoperto sarà negoziata tra le parti.

La polizza assicurativa obbligatoria copre esclusivamente i danni materiali e diretti al fabbricato e al contenuto, che non sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo, mentre non sono coperti i danni indiretti come, ad esempio, la business interruption e i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi calamitosi.

Non sono inoltre coperti dalla polizza:

- i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
- i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

Questo non vieta comunque la possibilità per le compagnie assicuratrici di inserire nelle polizze coperture aggiuntive, come ad esempio contro la “bomba d'acqua” o “la business interruption”.

Si ricorda che i rischi da assicurare sono alluvione, esondazione, inondazione, sisma e frana.

Quali sono gli eventi esclusi dalla polizza obbligatoria

L'ANIA specifica quali sono gli eventi esclusi dalla polizza obbligatoria:

- non rientra nella definizione di alluvione, inondazione, esondazione: la mareggiata, la marea, il maremoto, la penetrazione di acqua marina, la variazione della falda freatica, l'umidità, lo stillicidio, il trasudamento, l'infiltrazione e l'allagamento dovuto dall'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua e conseguente accumulo causato da piogge brevi ma di elevatissima intensità (cosiddette “bombe d'acqua”);
- non rientra nella definizione di sisma: “le eruzioni vulcaniche, il fenomeno del bradisismo, la subsidenza, le valanghe, le slavine, le alluvioni, le inondazioni, le esondazioni, gli allagamenti, le mareggiate, l'umidità, lo stillicidio, il trasudamento, l'infiltrazione e le penetrazioni di acqua marina anche se conseguenti a terremoto”;

- non rientra nella definizione di frana: “il sisma, l’alluvione, l’inondazione e l’erosione, le eruzioni vulcaniche, il bradisismo, la subsidenza, le valanghe e le slavine, il movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra”.

Per le assicurazioni già in essere al 31 marzo 2025, l’adeguamento alla nuova normativa potrà avvenire al rinnovo o al primo pagamento utile.

### **OGGETTO: ASSUNZIONE GIOVANI: GLI SGRAVI PER IL 2025**

Nell’ordinamento italiano, ad oggi, sono previsti taluni **sgravi** per l’**assunzione di giovani**, ossia:

- ◆ il primo di **carattere strutturale** per le aziende che **assumono a tempo indeterminato giovani under 30**;
- ◆ il secondo bonus riservato alle **sole assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di under 35** che si verificano **fino al 31.12.2025**. Bonus per il quale si segnala il **ritiro** dell’apposito **decreto attuativo** (adottato lo scorso 27.02.2025).

In questa scheda riepiloghiamo la disciplina.

<b>ASSUNZIONE GIOVANI: GLI SGRAVI PER IL 2025</b>	
<b>BONUS STRUTTURALE UNDER 30</b>	<p>L’esonero strutturale disciplinato dall’art. 1, commi 100 e ss. della Legge 205/2017 opera con riguardo alle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati a decorrere dal 01.01.2018.</p> <p> L’esonero spetta a tutti i datori di lavoro privati, <b>a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo</b>. La misura, tuttavia, <b>non si applica nei confronti della Pubblica Amministrazione</b>.</p> <p>L’<b>incentivo</b> è diretto agli <b>eventi</b> di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>assunzioni a tempo indeterminato</b>;</li> <li>◆ <b>trasformazioni di contratti</b> a termine in rapporti a <b>tempo indeterminato</b>;</li> </ul> <p>di soggetti che alla data dell’evento incentivato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>non devono aver compiuto il trentesimo anno di età</b>;</li> <li>◆ <b>non devono essere mai stati occupati a tempo indeterminato</b>, con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa. <p>Con riguardo a quest’ultimo aspetto, l’agevolazione spetta anche per periodi di apprendistato svolti in precedenza presso il medesimo o altro datore di lavoro, ovvero di sussistenza di precedenti rapporti di lavoro intermittente o domestico a tempo indeterminato<sup>1</sup>.</p> <p>Al contrario, lo <b>sgravio non ricorre</b> a fronte di un <b>precedente rapporto di lavoro</b>:</p> </li></ul>

<sup>1</sup> Nelle ipotesi di mantenimento in servizio al termine dell’apprendistato, l’esonero opera per un periodo massimo di 12 mesi, a condizione che il dipendente sia in possesso del requisito anagrafico alla data della prosecuzione. In questa ipotesi **non è richiesto il rispetto del requisito dell’assenza, in capo al datore di lavoro, di licenziamenti per GMO o collettivi, nei 6 mesi precedenti l’assunzione**, nella stessa unità produttiva. In caso di mantenimento in servizio l’esonero opera dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo previsto per l’apprendistato

	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ a tempo indeterminato all'<b>estero</b>, o</li> <li>◆ a <b>scopo di somministrazione</b>.</li> </ul> <p>L'<b>esonero</b> opera <b>anche</b> in caso di <b>rapporti a tempo parziale</b> e <b>contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato</b> instaurati in attuazione del <b>vincolo associativo</b> stretto con una <b>cooperativa di lavoro</b><sup>2</sup>.</p> <p>Da ultimo, sono <b>esclusi</b> dal bonus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ i <b>contratti di prestazioni occasionali</b></li> <li>◆ <b>rapporti di lavoro a chiamata</b></li> <li>◆ le <b>assunzioni da parte di datori di lavoro domestico</b>.</li> </ul>
<p><b>BONUS STRUTTURALE UNDER 30: ASSETTO E MISURA DELL'INCENTIVO</b></p>	<p> L'incentivo strutturale si traduce in un esonero, <b>per un periodo massimo di 36 mesi dall'evento incentivato, dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro beneficiari</b>, nel limite massimo di importo pari a 3 mila euro annui.</p> <p>La soglia descritta, riferita al periodo di paga mensile è pertanto pari a 250,00 euro (3.000,00 / 12) e, per i rapporti di lavoro instaurati / trasformati e risolti nel corso del mese, il limite dev'essere riproporzionato assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro (250,00 / 31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.</p> <p>Sono <b>esclusi</b> dall'operatività del bonus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ i premi e i contributi dovuti all'INAIL;</li> <li>◆ il contributo al Fondo per l'erogazione del TFR;</li> <li>◆ il contributo ai fondi di solidarietà;</li> <li>◆ le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.</li> </ul> <p>Nonostante l'operatività dello sgravio resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.</p> <p>Non sono peraltro oggetto di incentivazione i seguenti contributi anche se di <b>natura obbligatoria</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ destinati al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile;</li> <li>◆ di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e / o ai fondi di assistenza sanitaria;</li> <li>◆ di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo e per gli sportivi professionisti.</li> </ul> <p>Lo sgravio under 30 <b>è cumulabile con gli incentivi di natura economica</b>, come ad esempio quelli previsti in caso di assunzione di lavoratori con disabilità o di beneficiari del trattamento NASpl.</p>

<sup>2</sup> ai sensi della Legge 142/2001. Da notare che l'incentivo è riconosciuto altresì nel momento in cui il rapporto a tempo indeterminato deriva dalla trasformazione di un contratto a termine, a condizione che il lavoratore sia in possesso del requisito anagrafico alla data di conversione del rapporto.

	<p>Non sono invece cumulabili altri esoneri o riduzioni contributive, come quello per l'assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito.</p>				
<p><b>BONUS STRUTTURALE UNDER 30: CAUSE DI ESCLUSIONE</b></p>	<p>Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore la cui assunzione dà diritto allo sgravio ovvero di un dipendente impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la stessa qualifica, <b>effettuato nei 6 mesi successivi la predetta assunzione, comporta la revoca dello sgravio e il recupero di quanto già fruito.</b></p> <p>L'agevolazione spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ovvero a licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva<sup>3</sup>.</p>				
<p><b>BONUS SPERIMENTALE UNDER 35</b></p>	<p>Il D.L. 60/2024<sup>4</sup> prevede<sup>5</sup> <b>un esonero contributivo per i datori di lavoro privati che dal 01.09.2024 al 31.12.2025:</b></p> <table border="1" data-bbox="427 869 1433 1025"> <tr> <td data-bbox="427 869 491 969">1)</td> <td data-bbox="491 869 1433 969">assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato</td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 969 491 1025">2)</td> <td data-bbox="491 969 1433 1025">effettuano la trasformazione a tempo indeterminato</td> </tr> </table> <p>di soggetti che, alla data dell'evento incentivato, <b>non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età e non siano mai stati occupati</b> a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro.</p> <p> Lo sgravio spetta anche in caso di periodi di apprendistato <b>svolti in precedenza presso il medesimo o altro datore di lavoro, non proseguito come ordinario contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.</b></p> <p>Sono esclusi dall'operatività dello sgravio le ipotesi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ assunzione con contratto di apprendistato;</li> <li>◆ lavoro dirigenziale;</li> <li>◆ lavoro domestico.</li> </ul> <p>L'agevolazione spetta a beneficio dei datori di lavoro <b>che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione,</b> a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva.</p> <p>Se per un determinato soggetto è già stato fruito l'esonero, in caso di</p>	1)	assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato	2)	effettuano la trasformazione a tempo indeterminato
1)	assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato				
2)	effettuano la trasformazione a tempo indeterminato				

<sup>3</sup> Da notare che la revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro che assumono il dipendente, ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero in capo al nuovo datore di lavoro. Di conseguenza, nelle ipotesi in cui l'agevolazione venga revocata a seguito dei suddetti licenziamenti, **il precedente periodo di fruizione dev'essere comunque computato per il calcolo del periodo residuo spettante.**

<sup>4</sup> convertito con modificazioni dalla Legge 95/2024.

<sup>5</sup> all'art. 22.

	nuova assunzione a tempo indeterminato da parte di un altro datore di lavoro lo sgravio è riconosciuto a quest'ultimo per il periodo residuo utile alla piena fruizione.
<p><b>BONUS SPERIMENTALE UNDER 35: MISURA</b></p>	<p>Il beneficio spetta per un periodo massimo di 24 mesi decorrenti dalla data dell'evento incentivato, in misura pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, <b>nel limite massimo di 550,00 euro mensili per singolo dipendente.</b></p> <p>La soglia è aumentata a 650,00 euro mensili (per singolo lavoratore) per le aziende che effettuano assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.</p> <p><b>Sono esclusi dalla portata del bonus i premi e i contributi dovuti all'INAIL.</b></p> <p> L'esonero, peraltro, <b>non è cumulabile</b> con <b>altri bonus</b> o <b>riduzioni</b> delle aliquote di finanziamento previsti dalla legislazione vigente, mentre è <b>compatibile</b>, senza alcuna riduzione, con la <b>maggiorazione del costo ammesso in deduzione</b> in presenza di <b>nuove assunzioni.</b></p> <p>Il beneficio fruito dall'azienda è revocato, <b>con recupero di quanto già goduto</b>, se il datore di lavoro nei 6 mesi successivi all'assunzione incentivata procede al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del dipendente assunto con il bonus, ovvero di un dipendente impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la stessa qualifica.</p> <p>Ai fini del <b>computo del periodo residuo</b> utile alla fruizione dell'esonero, la <b>revoca non ha conseguenze</b> nei confronti di altri datori di lavoro che assumono il dipendente, i quali potranno fruire dell'incentivo solo per il periodo residuo spettante, come se il periodo precedente la revoca fosse stato effettivamente fruito dal precedente datore di lavoro.</p>
<p><b>BONUS SPERIMENTALE UNDER 35: NECESSARIA L'AUTORIZZAZIONE UE</b></p>	<p>Il decreto attuativo è stato adottato con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27.02.2025. Tuttavia, è stato <b>successivamente ritirato.</b></p> <p>Ad oggi, pertanto, <b>resta fruibile da parte dei datori di lavoro il solo bonus strutturale per l'assunzione / trasformazione a tempo indeterminato di giovani under 30.</b></p>

**Lo Studio è aperto ogni mattina dalle ore 9 alle ore 13, ogni POMERIGGIO siamo chiusi.**

Studio commerciale Baroncelli srl Stp - Iscritta al nr. 1 sez. stp dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Prato ari presso il Tribunale di Prato. Sede legale: Piazzetta Enrico Caruso 5 – 51031 Agliana Pistoia CF RI PI 01807760473